

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL**

VIII Legislatura - VIII. Gesetzgebungsperiode
1978-1983

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

SEDUTA **109.** SITZUNG

17.3.1983

INDICE

INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 56:

"Provvidenze a favore degli ex assicurati INPS, che intendano conseguire il diritto alla pensione mediante contribuzione volontaria"

pag. 4

Disegno di legge n. 84:

"Modifiche alla tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 e successive modificazioni, concernente: 'Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative'"

pag. 19

Disegno di legge n. 85:

"Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche direttive di nomina regionale ovvero in enti e società a partecipazione regionale"

pag. 28

Interrogazioni e interpellanze

pag. 45

Gesetzentwurf Nr. 56:

"Begünstigungen für ehemalige Versicherte des NISF (INPS), die das Recht auf die Rente Mitteils freiwilliger Weiterzahlung erreichen möchten"

Seite 4

Gesetzentwurf Nr. 84:

"Änderungen zum Tarif, der dem Regionalgesetz vom 29. Dezember 1975, Nr. 14 und den nachfolgenden Änderungen betreffend 'Ordnung der Regionalabgaben und der Abgabenzuschläge der Provinzen auf die nichtstaatlichen Konzessionen' beigelegt ist"

Seite 19

Gesetzentwurf Nr. 85:

"Bestimmungen für die Offenlegung der Vermögenslage von Inhabern leitender Ämter, die von der Region ernannt werden, oder in Körperschaften und Gesellschaften mit regionaler Beteiligung"

Seite 28

Anfragen und Interpellationen

Seite 45

Presidenza del Presidente Achmüller.

(Ore 9.45)

PRESIDENTE: Namensaufruf.

Appello nominale.

VALENTIN (segretario - S.V.P.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Die Sitzung ist eröffnet.

La seduta è aperta.

Ich bitte um die Verlesung des Protokolls.

Lettura del processo verbale della seduta 24.2.1983.

VALENTIN (segretario - S.V.P.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Sono assenti i signori consiglieri:

Avancini, Betta Claudio, Carli, Casagranda, Lorenzi, Malossini, Matuella, Mengoni, Ongari, Bertolini, Dubis, Gebert Deeg, Betta Mauro, Cadonna, Paris, Plotegher, Benedikter, Magnago.

Mitteilungen:

Es sind folgende Anfragen vorgelegt worden:

Anfrage Nr. 141: vom 25. Jänner 1983 des Regionalratsabgeordneten Hans Lunger über die Benutzung des Dienstwagens durch zwei Assessoren der Region;

Anfrage Nr. 142: vom 3. Februar 1983 des Regionalratsabgeordneten Sandro Boato über die Haltung des Präsidenten des Regionalausschusses in bezug auf den Fall "Penegal";

Anfrage Nr. 148: vom 8. März 1983 des Regionalratsabgeordneten Dr. Domenico Fedel über die Satzungsänderung der Genossenschaft "Casa Mia".

Der Wortlaut der Anfragen und die entsprechenden Antwortschreiben sind ein ergänzender Teil des stenographischen Berichtes über die heutige Sitzung.

Dem Präsidium des Regionalrats sind folgende Schriftstücke zugegangen:

- die Mitteilung über einen vom Gemeinderat von Pinzolo genehmigten Beschlusantrag gegen die Einführung des Mehrheitswahlsystems in allen Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern;
- ein Beschlusantrag der Gemeinde Tenno gleichen Inhalts;
- ein vom Gemeinderat von Sagnon-Mis genehmigter Beschlusantrag über die Steuerbestimmungen betreffend die für die öffentliche Nutzung bestimmten Erträge aus dem Gemeindevermögen;
- ein Beschlusantrag der Gemeinde Cavalese über die Änderung des Gemeindewahlgesetzes.

Comunicazioni:

Sono state presentate le seguenti interrogazioni:

- n. 141: in data 25 gennaio 1983 dal Consigliere regionale Hans Lunger sull'uso dell'autovettura di servizio da parte di due assessori regionali;
- n. 142: in data 3 febbraio 1983 dal Consigliere regionale Sandro Boato sulla posizione del Presidente della Giunta regionale sul "caso Penegal";
- n. 148: in data 8 marzo 1983 dal Consigliere regionale dott. Domenico Fedel sulle modifiche allo statuto della cooperativa denominata "Casa Mia".

Il testo delle interrogazioni e delle relative risposte farà parte integrante del resoconto stenografico della seduta odierna.

Alla Presidenza del Consiglio regionale sono pervenuti i seguenti provvedimenti:

- comunicazione di una mozione approvata dal Consiglio comunale di Pinzolo contraria all'introduzione del sistema maggioritario in tutti i comuni inferiori ai 5.000 abitanti;
- mozione del comune di Tenno analoga alla precedente;
- mozione approvata dal Consiglio comunale di Sagron-Mis relativa alle norme fiscali sui proventi del patrimonio comunale destinati ad uso pubblico;
- mozione del comune di Cavalese sul problema della modifica della legge elettorale comunale.

Wir kommen zur Tagesordnung, wo als erster Punkt der Gesetzentwurf Nr. 56 aufscheint: "Begünstigungen für ehemalige Versicherte des NISF (INPS), die das Recht auf die Rente Mittels freiwilliger Weiterzahlung erreichen möchten", eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Fedel, Pruner, Zanghellini, Binelli und Tretter.

Punto 1) dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 56:
"Provvidenze a favore degli ex assicurati INPS, che intendano conseguire il diritto alla pensione mediante contribuzione volontaria" (presentato dai cons. reg. Fedel, Pruner, Zanghellini, Binelli e Tretter).

Ich bitte die Einbringer um den Bericht. Das Wort hat Abg. Fedel.

Prego i presentatori di voler leggere la relazione. La parola al cons. Fedel.

FEDEL (segretario - PPTT-UE):

Signori Consiglieri,

con il Regio Decreto n. 3184 del 30 dicembre 1923 veniva stabilita la possibilità di conseguire il diritto alla pensione mediante il versamento di contributi volontari.

In altri termini, chiunque avesse lavorato per un certo periodo, con le contribuzioni previdenziali regolarmente versate e poi avesse smesso di lavorare prima che fosse versato il minimo di contribuzioni previste per aver diritto alla pensione, poteva raggiungere la "quota" minima di contribuzione tramite versamenti volontari all'I.N.P.S..

Con il passare degli anni, il R.D. n. 3184 è stato modificato nei particolari, ma la sostanza è rimasta.

Comunemente, effettuare versamenti volontari all'I.N.P.S. per conseguire il diritto alla pensione si definisce "la volontaria".

In pratica, di questa possibilità usufruiscono in gran parte le donne, specialmente le casalinghe che, una volta sposate, hanno smesso di lavorare.

Fino a poco tempo fa, la quota di versamento da effettuare era accessibile (dall'1 marzo 1980 il versamento settimanale per le prime cinque classi è di lire 3.367.=, corrispondenti a lire 43.771 trimestrali).

Con la legge 114 del 27 aprile 1981, detta anche mini-riforma, la contribuzione minima sarà portata a lire 11.028.= settimanali, corrispondenti a lire 143.364.= trimestrali.

Una cifra cospicua, che le persone a basso reddito non possono permettersi di pagare.

L'articolo 6 dello Statuto di autonomia, al primo comma, recita: "nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne le istituzioni".

Sulla base del citato comma dell'articolo 6 dello Statuto di autonomia, si propone che la Regione paghi una parte del contributo per la prosecuzione volontaria, allo scopo di diminuire l'onere della spesa che i contribuenti devono sostenere. Dobbiamo tener presente che, come già detto, il maggior onere di spesa determinato dalla legge 114 è sostenuto da persone a reddito basso o addirittura nullo.

Si propone che l'intervento della Regione sia differenziato in percentuale, a seconda del reddito degli aventi diritto.

In dettaglio, fino ad un reddito singolo di 2.000.000.= annui l'ente pubblico interviene per il 70 per cento; fino a 3.000.000 annui per il 60 per cento; fino a 5.000.000.= annui il contributo ammonta al 50 per cento.

Inoltre, se l'interessato è invalido, per qualsiasi motivo e con qualsiasi reddito, l'ente pubblico interviene con un contributo corrispondente, in percentuale, al tasso di invalidità, a partire dal 35 per cento.

E' il caso di far notare che con il presente disegno di legge si interviene solo sulla parte finanziaria della contribuzione volontaria, senza voler entrare nel merito dei requisiti, i quali rimangono quelli stabiliti dalle leggi dello Stato.

Inoltre, con questo disegno di legge si darà la possibilità, a molte persone poco abbienti, di ottenere una pensione senza onere eccessivo.

Per questi motivi, il relatore confida nell'approvazione di quanto proposto.

PRESIDENTE: Ich bitte, den Bericht der zuständigen Gesetzgebungskommission zu verlesen.

Prego di voler dar lettura della relazione della commissione legislativa competente.

GRIGOLLI (D.C.):

In data 10 febbraio 1983 la II^a Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge soprarichiamato, allo scopo di esprimere una parere finanziario, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento interno.

L'esame, strettamente finanziario, del provvedimento ha posto in risalto due aspetti negativi dello stesso e precisamente: la mancata quantificazione dell'onere che verrebbe a gravare sulle finanze della Regione e la omessa indicazione della fonte, a cui attingere i mezzi necessari.

L'assessore alle finanze, presente alla seduta, invitato ad esprimersi su questo importante problema, ha comunicato l'esito di uno studio effettuato dalla Giunta regionale, dal quale risulta che l'onere finanziario sarebbe ingente, di gran lunga superiore alle possibilità della Regione.

Queste considerazioni hanno indotto la maggioranza della Commissione ad esprimere parere negativo sul disegno di legge.

Parere favorevole hanno espresso invece i conss. Tretter e Tonelli, mentre si sono astenuti i conss. Avancini, D'Ambrosio e Tomazzoni.

PRESIDENTE: Ich bitte, den Bericht der 1. Gesetzgebungskommission zu verlesen.

Prego di voler dar lettura della relazione della I^a Commissione legislativa.

MATUELLA (D.C.):

Nella seduta del 27 gennaio 1983 la I^a Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge, alla presenza del primo proponente cons. Fedel e dell'assessore competente, Balzarini.

Dopo la illustrazione del proponente, l'assessore Balzarini ha chiarito i motivi della opposizione della Giunta regionale, giustificata dalla impossibilità di reperire i mezzi finanziari per far fronte a quanto richiesto dal provvedimento di legge.

Le motivazioni dell'assessore sono state condivise dalla maggioranza della Commissione, la quale, pur condividendo le finalità del disegno di legge, non ha ritenuto di dare la propria adesione allo stesso.

La votazione per il passaggio all'esame articolato ha dato il seguente risultato: 7 voti contrari, 1 voto favorevole (Fedel) e 1 astensione (Barbiero-De Chirico).

Il disegno di legge viene ora sottoposto all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist eröffnet.

La discussione generale è aperta.

Das Wort hat Abg. Fedel.

La parola al cons. Fedel.

FEDEL (segretario - PPTT-UE): Signor Presidente, signori colleghi, cercherò di non dilungarmi eccessivamente attorno a questo disegno di legge che è assai semplice, addirittura abbiamo sentito la I^a commissione legislativa concludere affermando che ne condivide le finalità. Dopo aver condiviso le finalità, quindi la giustezza della proposta, bisogna anche tirarne le conseguenze sotto il profilo pratico o sotto il profilo finanziario e invece prima si condividono le finalità, si dice "sì, è una cosa giusta, doverosa, bisogna farla, però non ci sono i mezzi, non ci sono i soldi", come se si spendesse chissà che cifra.

Basterebbe un po' migliorare le situazioni, risparmiare da qualche altra parte, in poche parole la possibilità ci sarebbe senz'altro per finanziarlo.

Il problema comunque è di diversi tipi, prima di tutto qui ci troviamo di fronte a un problema di applicazione dello statuto di autonomia, art. 6. Questo articolo è previsto dallo Statuto, è prevista la possibilità integrativa da parte della Regione in materia di previdenza, ma l'articolo rimane lì non applicato, almeno per quanto riguarda questo caso che è un caso di estremo interesse, anche perché la situazione, da quando è stato presentato questo disegno di legge, è andata via via sempre più peggiorando. Infatti l'onere previsto nella relazione era di 143.364, oggi è aumentato notevolmente e quindi l'onere da pagare da parte di queste povere persone, che evidentemente attingono a questa pensione tramite la via della contribuzione volontaria, è ancora peggiorata. Quindi di maggiore attualità e di maggiore necessità è codesto disegno di legge, proprio perché la situazione è peggiorata.

Ho detto che si tratta di un problema di applicazione dello

Statuto, l'art. 6 dello Statuto di autonomia, che prevede norme integrative in materia di previdenza. Noi siamo tutti autonomisti a narole e poi lasciamo inapplicati gli articoli più importanti dello Statuto, quelli che vanno a toccare le persone più deboli della nostra comunità, scusandoci che non ci sono mezzi. E' anche un problema di sensibilità sociale dell'ente pubblico nei confronti di queste categorie, le categorie più deboli, perché qui si tratta di gente che non ha un lavoro, che ha potuto lavorare fino a un certo numero di anni, e poi o per malattia o per questioni di famiglia o perché ha perduto il posto ha dovuto smettere di lavorare e ha iniziato a versare i contributi volontari. Questa gente si vede vicina al raggiungimento del minimo di pensione che assicura la pagnotta quotidiana, ma l'ente pubblico non esprime quella carica di sensibilità sociale che dovrebbe esserci, della quale cospargiamo le nostre relazioni, verso le categorie meno abbienti, i più deboli, i vecchi, gli invalidi, ecc., perché quando si tratta di scattare nel pratico ecco che il meccanismo si inceppa per motivazioni diverse.

Quindi trattasi anche di sensibilità sociale della Regione proprio nei confronti dei cittadini meno forti, più deboli, meno abbienti e in situazioni umane tante volte difficili, che meriterebbero una maggiore sensibilità da parte dell'ente pubblico.

Poi è anche un problema di coerenza con le dichiarazioni che qui vengono fatte da questa Giunta, dai colleghi consiglieri, da tutti. Si dice di guardare con estrema attenzione alle categorie più deboli, alle categorie meno abbienti, si scrivono relazioni in proposito, che poi risultano essere solo e semplicemente demagogia, non hanno alcuna coerenza nei fatti pratici.

Abbiamo avuto degli incontri con l'assessore Balzarini, ci pareva avesse una certa sensibilità in merito, per questo abbiamo trascinato la discussione di questo disegno di legge in attesa che l'esecutivo regionale riuscisse a trovare una soluzione, cercando di migliorare e controllare i meccanismi, fare le indagini necessarie.

Se le proposte nostre del 70%, 60% e 50% sono troppo alte possiamo cercare di ridurle, a noi i redditi di due milioni, 3 milioni, 5 milioni ci sembrano molto bassi, ma dobbiamo fare uno sforzo di natura tecnica, da tradurre in impegno legislativo, per dare soddisfazione a questa categoria, che paga i contributi volontari...

(Interruzione)

FEDEL (segretario - PPTT-UE): ... dicevo appunto che, fino al giorno ultimo di commissione, non siamo riusciti a trovare un meccanismo diverso da quello proposto da questo disegno di legge n. 56 per poter andare incontro a queste persone, che ne formano l'oggetto.

Dicevo all'inizio e lo ribadisco ancora che oggi questo disegno di legge è più attuale che mai, proprio perché la situazione è andata peggiorandosi, in quanto questa contribuzione volontaria è aumentata ancora notevolmente. La situazione sta diventando giorno per giorno, settimana per settimana, trimestre per trimestre più difficile e drammatica per le categorie interessate, e dobbiamo trovare un meccanismo che soddisfi queste categorie disagiate.

Si parla di redditi di due milioni, di tre milioni, di cinque milioni, man mano che aumenta il reddito scendiamo la percentuale di contribuzione, senza dare indiscriminatamente denaro pubblico a chi

magari non ne abbia la necessità o il reale bisogno.

Inoltre dobbiamo sottolineare, tanto per sfatare qualche accusa, che questa non è una legge assistenziale, non è un assistenzialismo nel senso stretto del termine, ma è un intervento doveroso dell'ente pubblico in favore di categorie che abbisognano di aiuto e di sensibilità da parte della Regione. Cerchiamo di correggere eventuali meccanismi, cerchiamo di trovarne altri, ma se è vero che le finalità di questo disegno di legge sono valide, come ha detto la commissione, non bisogna nascondersi dietro il problema strettamente finanziario, economico, ma troviamo invece altre formule che riescano a superare questo ostacolo, se l'ostacolo è finanziario.

Pertanto, concludendo, vorrei fare un appello alla Giunta prima di tutto e a tutti i gruppi politici affinché vogliano aderire con un contributo anche di idee e si pervenga alla approvazione del disegno di legge n. 56.

PRESIDENTE: Wer meldet sich zu Wort? Assessor Balzarini.

Chi desidera la parola? Assessore Balzarini.

BALZARINI: (assessore previdenza e assicurazioni sociali - D.C.): Cons. Fedel, vorrei subito contestare la insensibilità sociale della Giunta quando dico che la maggiore fetta del bilancio della Regione è destinata a fatti sociali, quindi ritengo che la sensibilità sociale della Giunta ci sia.

Nonostante il lodevole proposito che ha animato il cons. Fedel e altri firmatari nel concepire e nell'impostare questo disegno di legge n. 56, mirante ad arrecare provvidenze a favore degli ex

assicurati INPS, che intendano conseguire il diritto alla pensione mediante contribuzione volontaria, l'attuazione dell'obiettivo che il disegno di legge si propone di conseguire si rivela, secondo il parere della Giunta, impraticabile. E questo per una serie di considerazioni, che adesso verrò esponendo.

Il primo degli ostacoli è di ordine tecnico, ma questo aspetto di ordine tecnico, o, meglio, di natura informatica, sta alla base di successive impossibilità di quantificare i volumi di spesa che la Regione andrebbe a sostenere nel caso volesse accedere all'istanza contenuta nel disegno di legge.

Infatti la domanda, alla quale bisognerebbe rispondere per sapere quanto la Regione sarebbe chiamata ad erogare, è questa: qual è il numero di titolari di prosecuzione volontaria autorizzati dall'INPS? E' ben vero che le sedi provinciali dell'INPS hanno fornito i dati riguardanti il numero delle prosecuzioni volontarie autorizzate alla data del 31 dicembre 1982, che sono in questo ordine: 24 mila autorizzazioni a Bolzano, 35 mila 800 a Trento, per un totale di 59 mila 800 pratiche.

Ma quante di queste posizioni sono attualmente mantenute in vita con i regolari versamenti e quante nel frattempo sono di fatto superate per il pensionamento dei proscutori volontari? A queste domande non è possibile rispondere. La sede regionale invece ha fornito i dati relativi ai versamenti effettuati, che nel 1981 sono stati di 29.716 pratiche nella provincia di Bolzano e 18 mila circa per la provincia di Trento, per un totale di 47.721. Ma anche su tale notizia non è possibile costruire alcuna previsione certa perché le posizioni relative alla contribuzione volontaria restano in vita anche se viene

effettuato un solo versamento anziché il versamento continuo trimestrale. Ma anche se tale notizia non è possibile costruirla come una previsione certa, perché le posizioni relative alla contribuzione volontaria restano in vita anche con un solo versamento, supponendo comunque che ogni versamento corrisponde ad una posizione assicurativa, si può avere un'ipotesi minimale di 11.930 posizioni volontarie, circa 12 mila posizioni volontarie, anziché 47.721. La cifra di 12 mila corrisponde a un quarto delle 47.721 nella supposizione, denota perciò che siano stati effettuati da tutti 4 versamenti.

Torno quindi a ripetere che nella base, con una conoscenza obbiettiva del numero delle posizioni su cui la Regione dovrebbe operare, il secondo ostacolo è di natura strettamente finanziaria, dipendente non solo dalla non conoscenza delle dimensioni quantitative della base applicativa, ma anche dell'entità. In questo caso è conosciuta con molta precisione dagli importi dei contributi settimanali per la prosecuzione volontaria riferita alla decima classe in vigore al 1.1.1983.

Come sanno tutti coloro che hanno dimestichezza con questa complicata materia, la legislazione previdenziale vigente consente al lavoratore che interrompe o abbandona definitivamente il lavoro, di proseguire a sue spese il versamento dei contributi INPS, al fine di mantenere o migliorare la sua posizione assicurativa. In tal modo il lavoratore, in caso di sospensione temporanea del rapporto di lavoro, si assicura una continuità nei versamenti, mentre del caso di cessazione definitiva del rapporto ha la possibilità di raggiungere i requisiti minimi previsti per il diritto alla pensione.

Ora i requisiti per essere ammessi alla prosecuzione

volontaria da parte del lavoratore, che non presta lavoro soggetto all'obbligo assicurativo, sono i seguenti: con legge 18 febbraio 1983, n. 47 il requisito è stato portato da un anno a tre anni, poi che abbia proseguito eventualmente almeno per cinque anni la contribuzione, cioè che abbia o 12 contributi mensili o 52 contributi settimanali.

L'individuazione del contributo da versare viene operato dall'INPS sulla base della media delle ultime 156 settimane di retribuzione e in relazione a distinte classi di retribuzione previste da un'apposita tabella. Ora nel corso degli ultimi due anni, cioè tra l' '81 e l'83, c'è stato un vero aumento degli importi contributivi a carico dei proscrittori volontari. Infatti, fino all'entrata in vigore del decreto legge 28 marzo '81, 245 che poi non è stato convertito in legge, mentre è stato costituito con decreto 29 luglio, '81 n. 402, convertito poi in legge con modificazioni ulteriori che portava la data del 26 settembre '81, il contributo volontario per le prime cinque classi era di 3.367 lire settimanali, pari a 43 mila trimestrali.

La legge del 26 settembre '81, che ho appena citato, ha stabilito il nuovo importo minimo settimanale in 8.569 lire, pari a circa 111.397 al trimestre. A decorrere dal 1° aprile 1982, in lire 10.198 per un totale di 132.574 a trimestre, a far capo dal 1° gennaio 1982.

Ulteriore aumento degli importi contributivi si è avuto con legge 29 maggio 1982, 297: in base a questa normativa si è passati col primo luglio '82 a 10.324 e corrispondentemente a lire 134.212 al trimestre e con il primo gennaio 1983 a lire 12.083 e quindi a 157.079 trimestrali e a 628.316 annuali. Per di più adesso non è più possibile, a differenza di quanto concesso fino a pochi anni fa, versare il

contributo minimo, anziché il contributo assegnato e stabilito dall'INPS sulla base della retribuzione effettiva. Infatti in virtù della legge finanziaria dello Stato e precisamente l'art. 21 della legge 21 dicembre '78, 843, qualora l'assicurato versi una somma inferiore a quella determinata dall'istituto, si procede a una proporzionale riduzione del periodo utile alla pensione.

Ora, dopo questa panoramica con forse troppi dati, veniamo all'ipotesi finanziaria per quanto riguarda le auspiccate provvidenze regionali, tenendo in considerazione naturalmente le basi retributive del 1° gennaio 1983. Nell'ipotesi massima di 59.800 posizioni autorizzate, sulla base di dati comunicati dalle sedi provinciali INPS, di cui 35.800 a Trento e 24 mila a Bolzano, prendendo per base la spesa prevista totale annua di 37.573.296.800 lire dovute ai versamenti, la Regione se intervenisse per tutte le posizioni nella misura del 70% dovrebbe erogare la cifra di 26.301.307.760 lire. L'importo scenderebbe a 22 miliardi e mezzo se la regione decidesse di intervenire al 60% e a quasi 19 miliardi se intervenisse con il 50% della spesa.

Viceversa, prendendo per base l'ipotesi minima di 12.000 posizioni tra Trento e Bolzano, quali si possono supporre dai dati comunicati per l'anno 1981, su una spesa totale annuale pari a 7 miliardi e mezzo, nella supposizione di un intervento regionale anche solo al 50%, si arriverebbe pur sempre ad erogare 3.769.896.000. Si va dunque da un massimo di intervento quantificabile in oltre 26 miliardi, fino a un minimo di 3 miliardi 760 milioni. Sono cifre comunque chiaramente insostenibili per il bilancio regionale.

Si può ribattere che la Regione dovrebbe intervenire non per tutti, ma solo per fasce sociali sprovviste di reddito o con redditi

molto bassi. Pur condividendo il criterio, bisogna rispondere che per la Regione non è possibile o risulta enormemente dispendioso conoscere i redditi di tutti i proscutori volontari anche se si può supporre appunto che molti di essi siano sprovvisti di reddito o con reddito molto basso, tipo le casalinghe. Ma il problema è di conoscere la situazione. Quindi c'è un ostacolo anche nell'individuazione delle fasce sociali per determinare gli interventi.

Non starò a dilungarmi poi sui problemi di ordine giuridico, che potrebbero insorgere a proposito della natura dell'intervento regionale, quale viene ipotizzato dall'art. 2 del disegno di legge in discussione.

Piuttosto l'ostacolo di fondo che abbiamo davanti è di natura politica, nel senso che tutta la materia previdenziale non è ferma, ma in ulteriore movimento restrittivo.

Questo non avviene solo per le cosiddette pensioni "baby", ma anche per ciò che concerne le norme per i proscutori volontari per i quali, stando a notizie stampa, è probabile intervengano altri giri di vite. Stanno infatti davanti all'esame in Parlamento due disegni di legge che introducono una serie di restrizioni soprattutto in materia di requisiti per i versamenti volontari. Quindi, anche sotto questo aspetto di natura giuridico-parlamentare ci sono tanti ostacoli, per cui, anche se approvassimo il disegno di legge, un domani rischierebbe di risultare del tutto inefficiente.

Credo con ciò di aver dimostrato quello che dicevo all'inizio e cioè che il disegno di legge è veramente impraticabile. Alla Giunta non rimane quindi che votare contro questo disegno di legge.

PRESIDENTE: Wer wünscht das Wort? Abg. Fedel zum zweiten Mal.

Chi desidera la parola? Cons. Fedel per la seconda volta.

FEDEL (segretario - PPTT-UE): Signor Presidente, signori colleghi, signor assessore, lei è partito dicendo che il disegno di legge è impraticabile, cercando di dimostrare con dati le difficoltà soprattutto sotto il profilo tecnico dell'informatica.

Se qualcuno aveva ancora un attimo di fiducia nelle istituzioni, vedi INPS o vedi anche la Regione, dopo aver sentito quante difficoltà si frappongono per conoscere il numero dei contribuenti volontari, allora veramente siamo al totale sfascio e non capisco perché esistano gli uffici, i cervelli elettronici, gli schedari, i terminali ecc., dei quali tanto si trombazzava. Si fanno spese immense e poi alla fine si ha in mano un pugno di mosche, si hanno dati fittizi.

Lei dice che il dato reale è di circa 12 mila; la spesa che lei ipotizza si aggira sui tre miliardi e 700 milioni. Però ha anche fatto balenare, come l'ho fatta balenare io, l'ipotesi che si potrebbe tentare di rivedere il meccanismo di coloro che hanno diritto, andando alle fasce sociali a reddito più basso, cioè sforzarci di aiutare quelli che dobbiamo aiutare, non certamente la moglie del professionista che paga la contribuzione volontaria tanto per avere qualcosa.

Non è a questi che noi pensiamo, ma pensiamo agli invalidi, pensiamo alle casalinghe di una certa età che sono impossibilitate ad avere un reddito e quindi impossibilitate a pagare per proseguire questa contribuzione.

Io credo che certamente la Regione avrebbe dovuto e dovrebbe intervenire.

Comunque, visto il taglio che ha preso la cosa è inutile venir qui ad arrabbiarci; dico però che il problema lo porteremo in altra sede, magari cercheremo di fare altre proposte più agibili anche sotto il profilo dei costi.

Non è comunque che una Regione come la nostra, di fronte a 3 miliardi, possa deflettere o possa piegare le ginocchia. Io credo che si potrebbero risparmiare altrove questi tre miliardi, considerando soprattutto che, come lei ha più volte sottolineato, la situazione non solo è peggiorata, come ebbi a dire io, ma addirittura sta peggiorando di mese in mese, aggravando sempre di più queste categorie svantaggiate e deboli che dovrebbero essere oggetto di maggiore sensibilità e di maggiore attenzione sia da parte del Consiglio, come della Giunta.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort? Niemand.

Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Die Generaldebatte ist geschlossen.

La discussione generale è chiusa.

Wir stimmen über den Übergang zur Sachdebatte ab.

Votiamo il passaggio alla discussione articolata.

Der Übergang ist abgelehnt. Damit ist auch das Gesetz als solches abgelehnt.

Il passaggio e pertanto anche la legge sono respinti.

Wir kommen zum 2. Punkt auf der Tagesordnung: Gesetzentwurf Nr. 84: "Änderungen zum Tarif, der dem Regionalgesetz vom 29. Dezember

1975, Nr. 14 und den nachfolgenden Änderungen betreffend 'Ordnung der Regionalabgaben und der Abgabenzuschläge der Provinzen auf die nichtstaatlichen Konzessionen' beigelegt ist", eingebracht vom Regionalausschuß.

Punto 2) dell'ordine del giorno: disegno di legge n. 84: "Modifiche alla tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni, concernente: 'Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative'".

Ich bitte den Assessor Molignoni, den Bericht zu verlesen.

Prego l'assessore Molignoni di voler dar lettura della relazione.

MOLIGNONI (assessore finanze e patrimonio) - P.S.D.I.):

Il disegno di legge n. 76/1982, avente come titolo: "Aumento delle tasse regionali sulle concessioni non governative previste dalla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 e successive modificazioni ed ulteriori modifiche alla legge medesima", conteneva due ritocchi alla tariffa annessa alla legge di che trattasi.

Uno, disposto all'art. 3, prevedeva una riduzione del cinquanta per cento degli importi di tassa specificati al numero d'ordine 28 della tariffa per le licenze relative a trattenimenti dati a scopo di beneficenza o per quelli effettuati, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, ricreative e sportive. Si era ritenuto equo, cioè, temperare gli importi di tassa con riferimento a tutta una serie di manifestazioni date senza alcun intento lucrativo.

L'altro, previsto all'art. 4, introduceva, nel numero d'ordine 41 della tariffa, una graduazione degli importi di tassa per le autorizzazioni concernenti gli esercizi di vendita al minuto, a seconda della superficie di vendita. Si era, in altre parole, ritenuto del pari equo operare, nella distinzione attuata dalla legislazione dello Stato, una ulteriore specificazione, delineando, anzichè tre sole ipotesi, ben quattro ipotesi di suddivisione degli importi, a seconda che l'autorizzazione riguardasse esercizi di vendita con superficie fino a 100 metri quadrati, con superficie superiore a 100 e fino a 200 metri quadrati, con superficie superiore a 200 e fino a 1500 metri quadrati e, da ultimo, con superficie superiore a 1500 metri quadrati. C i ò

anche in base alla considerazione che, nell'ambito del territorio della nostra Regione, buona parte degli esercizi di vendita al minuto hanno superficie di vendita inferiore ai 100 metri quadrati.

Il Commissario del Governo, con nota 25 agosto 1982, prot. n. 1250/Gab., rinviava a nuovo esame del Consiglio regionale il suddetto disegno di legge, osservando che le modificazioni introdotte apportavano agevolazioni ed esenzioni non previste dalla legislazione nazionale, creando in tal modo disparità di trattamento.

Pur con le più ampie riserve sul rilievo governativo, si era ciò non di meno deciso, proprio per non pregiudicare l'iter del disegno di legge in questione, che prevedeva tra l'altro anche l'adeguamento degli importi della tariffa regionale a quanto disposto dalla normativa statale, di accogliere per il momento il rilievo medesimo, approvando il disegno di legge risultante a seguito della soppressione dell'art. 3 e della modifica dell'art. 4 in perfetta sintonia con le disposizioni statali.

La Giunta regionale si è peraltro assunto il formale impegno di fronte al Consiglio di presentare un nuovo disegno di legge contenente due sole disposizioni, riguardanti le due ipotesi che hanno formato oggetto del rilievo governativo.

Con l'art. 1, pertanto, si prevede, con decorrenza 1 gennaio 1983, una riduzione del cinquanta per cento degli importi di tassa indicati al numero d'ordine 28 della tariffa per le licenze relative a trattenimenti dati a scopo di beneficenza o per quelli effettuati, in conformità alle finalità

istituzionali, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, ricreative e sportive.

L'art. 2 sostituisce, con la medesima decorrenza, il numero d'ordine 41 della tariffa con un nuovo numero d'ordine, che prevede l'introduzione, con importi di tassa differenziati, accanto alle tre classi di esercizi di vendita al minuto disciplinate dalla normativa statale, di una nuova classe, quella cioè degli esercizi di vendita con superficie fino a 100 metri quadrati. Ragion per cui si avranno quattro classi di esercizi di vendita al minuto, con gli importi di tassa sotto specificati:

- con superficie di vendita fino a 100 metri quadrati;
- con superficie di vendita superiore a 100 e fino a 200 metri quadrati;
- con superficie di vendita superiore a 200 e fino a 1500 metri quadrati;
- con superficie di vendita superiore a 1500 metri quadrati.

La Giunta regionale è fermamente convinta che, introducendo simili ritocchi alla tariffa ammessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 e successive modificazioni, non viene in alcun modo violato il disposto dell'art. 7 3 dello Statuto di autonomia.

Recita, infatti, il predetto articolo che "la Regione ha facoltà di istituire con legge tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato". Orbene, se per principi del sistema tributario si intendono - come vanno correttamente intesi a nostro avviso - soltanto quelle enunciazioni contenute o sintetizzabili in norme cardine, anche non

scritte, desumibili dall'analisi delle disposizioni costituenti l'intero sistema tributario dello Stato, norme fondamentali quindi che stanno alla base del nostro sistema tributario, imprimendo allo stesso peculiari caratteristiche, risulta agevole sostenere che tali principi non vengono certo violati per qualche marginale ritocco alla tariffa.

La Giunta regionale ritiene quindi, proponendo il presente disegno di legge, di agire nel pieno rispetto ed in piena armonia con i principi del sistema tributario dello Stato e di non oltrepassare pertanto i limiti imposti dal citato art. 73 dello Statuto di autonomia.

PRESIDENTE: Abg. Grigolli, ich bitte um den Bericht der Gesetzgebungskommission.

Cons. Grigolli, prego di voler dar lettura della relazione della Commissione legislativa.

GRIGOLLI (D.C.): Non c'è relazione, perché il disegno di legge è stato approvato all'unanimità dalla Commissione.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist eröffnet.

La discussione generale è aperta.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi desidera la parola? Nessuno.

Die Generaldebatte ist geschlossen.

La discussione generale è chiusa.

Wir stimmen ab über den Übergang zur Sachdebatte.

Votiamo il passaggio alla discussione articolata.

Der Übergang ist einstimmig genehmigt.

Il passaggio è approvato all'unanimità.

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1983, nel numero d'ordine 28 della tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 e successive modificazioni sono soppresse le parole "anche se dati a scopo di beneficenza".

Alle note del numero d'ordine 28 della tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 e successive modificazioni è aggiunta la seguente:

"Per i trattenimenti dati a scopo di beneficenza o per quelli effettuati, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, ricreative e sportive, le tasse controindicate sono dovute nella misura del cinquanta per cento."

Wer nimmt das Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 1 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 1 è approvato all'unanimità.

Art. 2

A decorrere dal 1° gennaio 1983, il numero d'ordine 41 della tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

n° d'ord.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa Lire	N o t e
41	<p>Autorizzazione comunale e provinciale per l'apertura degli esercizi di vendita al minuto, ai sensi della legge 11 giugno 1971, n.426, e successive modificazioni:</p> <p>a) con superficie di vendita fino a 100 metri quadrati: - tassa di rilascio - tassa annuale</p> <p>b) con superficie di vendita superiore a 100 e fino a 200 metri quadrati: - tassa di rilascio - tassa annuale</p> <p>c) con superficie di vendita superiore a 200 e fino a 1500 metri quadrati: - tassa di rilascio - tassa annuale</p> <p>d) con superficie di vendita superiore a 1500 metri quadrati: - tassa di rilascio - tassa annuale</p>	<p>127.000 64.000</p> <p>200.000 100.000</p> <p>400.000 200.000</p> <p>800.000 400.000</p>	<p>La tassa annuale deve essere assolta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</p>

Wer nimmt das Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 2 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 2 è approvato all'unanimità.

Art. 3

I nuovi importi di tassa previsti dalla presente legge vanno arrotondati alle mille lire superiori.

Wer nimmt das Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 3 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 3 è approvato all'unanimità.

Sind Erklärungen zur Stimmabgabe?

Ci sono dichiarazioni di voto?

Dies ist nicht der Fall. Ich bitte um die Verteilung der Stimmzettel.

Non ci sono dichiarazioni di voto. Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt:

Rendo noto l'esito della votazione:

abgegebene Stimmen 43

ja 38

weiße Stimmzettel 4

1 Gegenstimme.

Votanti 43

38 si

schede bianche 4

1 voto contrario.

Das Gesetz ist genehmigt.

La legge è approvata.

Ich möchte mitteilen, daß der Punkt 3 auf Antrag der Einbringer vertagt wurde und dasselbe wurde ebenfalls für den Punkt 5 beantragt. Wenn dagegen niemand etwas einzuwenden hat, dann werden diese Punkte vertagt und es ist damit zu rechnen, daß noch am vormittag nach Behandlung dieses Tagesordnungspunktes die Sitzung geschlossen werden kann.

Desidero comunicare che il punto 3), come pure il punto 5) sono stati rinviati su richiesta dei presentatori. Se non vi sono

obbiezioni, questi punti sono da considerarsi rinviati, per cui si può prevedere che dopo la trattazione di questo punto dell'ordine del giorno la seduta si concluderà ancora questa mattina.

Wir kommen zum Punkt 4 der Tagesordnung: Gesetzentwurf Nr. 85: "Bestimmungen für die Offenlegung der Vermögenslage von Inhabern leitender Ämter, die von der Region ernannt werden oder in Körperschaften und Gesellschaften mit regionaler Beteiligung", eingebracht vom Regionalausschuß.

Punto 4) dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 85: "Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche direttive di nomina regionale ovvero in enti e società a partecipazione regionale".

Prego il Presidente Pancheri di leggere la relazione

PANCHERI (Presidente G.R. - D.C.)

Con la legge dello Stato 5 luglio 1982, n. 441 sono state dettate norme per rendere pubblica la situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

Rientrano nelle previsioni della legge suddetta, per quanto riguarda le cariche elettive, i membri del Senato e del la Camera dei Deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri ed i Sottosegretari, i Consiglieri regionali, i Consiglieri provinciali, i Consiglieri dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti; per quanto concerne le cariche direttive, i presidenti, i vice-presidenti, gli amministratori delegati ed i direttori generali di istituti e di enti pubblici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio dei Ministri o a singoli Ministri; i presidenti, i vice-presidenti, gli amministratori delegati ed i direttori generali delle società al cui capitale concorrono lo Stato o enti pubblici per un importo superiore al venti per cento; i presidenti, i vice-presidenti, gli amministratori delegati ed i direttori generali di enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrono lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni; i direttori generali delle aziende autonome dello Stato e delle aziende speciali di cui al regio-decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti.

Risulta particolarmente rilevante, per quanto riguarda gli adempimenti delle Regioni, l'art. 12 della legge citata. Esso, infatti, precisa che, per quanto attiene ai presidenti, vi-

ce-presidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della Regione e, per quanto concerne ancora le stesse cariche in società al cui capitale la Regione concorra per un importo superiore al venti per cento, o in enti o istituti privati al cui funzionamento la Regione concorra in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecentomilioni, "le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamento espressi dalla presente legge".

Ed è proprio in conformità alla prescrizione del predetto art. 12 che la Giunta regionale ha predisposto il presente disegno di legge.

Tale proposta contiene, innanzi tutto, a similitudine della menzionata legge statale, l'indicazione dei titolari di cariche direttive ed elettive, la cui situazione patrimoniale deve essere resa pubblica. Essa indica inoltre le formalità inerenti al procedimento di pubblicità ed i tempi entro i quali le stesse devono essere adempiute, le conseguenze per il caso di inadempienza degli obblighi imposti, i mezzi idonei ad assicurare la conoscenza, da parte di tutti i cittadini, delle notizie inerenti alla situazione patrimoniale dei titolari delle cariche previste, nonché gli adempimenti per coloro che siano già in carica alla data di entrata in vigore della legge.

Venendo ora all'analisi articolata, è opportuno mettere in luce i tratti salienti del disegno:

L'art. 1 prevede l'elencazione dettagliata e tassativa dei titolari di cariche direttive ed elettive, tenuti a rendere pubblica la loro situazione patrimoniale. Essi sono:

a) i presidenti, i vice-presidenti, gli amministratori delegati

e i direttori generali di istituti o enti pubblici, anche e conomici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente della Giunta regionale o alla Giunta regionale, o la cui nomina o elezione sia disciplinata con legge regionale di ordinamento;

- b) i titolari delle stesse cariche in società al cui capitale partecipi la Regione per un importo superiore al venti per cento;
- c) i titolari delle stesse cariche in enti o istituti privati al cui funzionamento concorra la Regione in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di cinquecento milioni.

L'art. 2 stabilisce il termine (tre mesi dalla nomina o elezione), entro il quale ciascun soggetto di cui all'articolo 1 deve depositare presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la documentazione, nello stesso articolo precisata, idonea a rendere pubblica la sua situazione patrimoniale, nonché quella del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

L'art. 3 pone in capo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l'obbligo di predisporre i moduli sui quali devono essere effettuate le dichiarazioni previste.

Per l'art. 4, i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a dichiarare annualmente, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, le variazioni della situazione patrimoniale intervenute rispetto all'anno precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi.

Con l'art. 5 viene stabilito, a carico dei soggetti sopra indicati che siano cessati dall'incarico, l'obbligo, entro

i tre mesi successivi alla cessazione, di depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione, anche con riferimento al coniuge non separato ed ai figli conviventi, se gli stessi vi consentono; come pure l'obbligo del deposito della copia della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa.

L'art. 6 prevede, nel caso di inadempienza, da parte dei soggetti più volte menzionati, agli obblighi previsti dai precedenti articoli, la diffida del Presidente del Consiglio regionale per l'adempimento, entro il termine di quindici giorni, degli obblighi medesimi. Nel caso di inottemperanza alla diffida, essa è pubblicata, a cura del Presidente del Consiglio regionale, sul Bollettino ufficiale della Regione. Prevede inoltre, in caso di ulteriore inadempienza, che il Presidente del Consiglio regionale proponga alla Giunta regionale di provvedere a pronunciare la decadenza dall'incarico ricoperto nei confronti dei soggetti indicati nella lettera a) del primo comma dell'art. 1, la cui nomina, proposta o designazione sia demandata al Presidente della Giunta regionale o alla Giunta regionale.

Con l'art. 7 viene predisposto il mezzo per garantire la conoscenza, da parte di tutti i cittadini, delle dichiarazioni di legge. Tali dichiarazioni e le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi vengono pubblicate, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sul Bollettino ufficiale della Regione.

Per l'art. 8 la Giunta regionale è tenuta a comunicare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'elenco com

pleto degli enti che rientrano nelle previsioni dell'articolo 1, elenco da aggiornarsi entro il 31 marzo di ogni anno.

L'art. 9 contiene una norma transitoria che fissa il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge per l'adempimento degli obblighi di cui al primo comma dell'art. 2 da parte di coloro che a quella data siano già in carica.

L'art. 10 contiene una norma di coordinamento con l'art. 8 della legge regionale 21 marzo 1980, n. 4 (norme per il controllo del Consiglio regionale sulle nomine negli enti pubblici e nelle società a partecipazione regionale); poichè tale legge prevedeva già una forma di pubblicità delle situazioni patrimoniali dei titolari di cariche direttive in enti regionali e a partecipazione regionale, essa viene superata per i soggetti indicati nell'art. 1 del presente disegno di legge dalla nuova forma di pubblicità in esso stabilita.

La norma finanziaria, di cui all'art. 11, infine, prevede che all'onere finanziario derivante dalla legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento del Consiglio regionale.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Marziani).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione. Il cons. Matuella non c'è. Prego, cons. Piccoli.

PICCOLI RENSI (DC):

La I^a Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge in data 24 febbraio 1983.

Alla seduta ha partecipato, come relatore, il Presidente della Giunta regionale, il quale ha illustrato le linee fondamentali del disegno di legge, con il quale si dà at tuazione agli adempimenti previsti dall'articolo 12 della leg ge 5 luglio 1982, n. 441.

Lo spirito del provvedimento è stato pienamente condiviso dai membri della Commissione, i quali hanno dato la propria adesione.

Il provvedimento ha subito delle modifiche, proposte dal cons. Marziani e accettate dal Presidente della Giunta re gionale.

Dette modifiche riguardano la diversa destinazione del le denunce che dovranno essere prodotte dai soggetti indicati dal disegno di legge.

Si è ritenuto infatti più logico ed opportuno che le denunce vadano trasmesse alla Presidenza della Giunta regiona le anzichè alla Presidenza del Consiglio regionale.

In conseguenza di ciò, oltre alle modifiche agli articoli 2, 3, 6, 7 e 11, è stata decisa la soppressione dell'arti colo 8.

Al termine dell'esame articolato, la Commissione ha ap provato all'unanimità il disegno di legge nel testo allegato alla presente relazione.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale.

Chi chiede la parola? Nessuno. La discussione generale è chiusa.

Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: è approvato all'unanimità.

Art. 1

1. La presente legge disciplina le modalità volte ad assicurare la pubblicità della situazione patrimoniale:
- a) dei presidenti, dei vicepresidenti, degli amministratori delegati e dei direttori generali di istituti o enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente della Giunta regionale o alla Giunta regionale, o la cui nomina o elezione sia disciplinata con legge regionale di ordinamento;
 - b) dei presidenti, dei vicepresidenti, degli amministratori delegati e dei direttori generali delle società al cui capitale partecipi la Regione, per un importo superiore al venti per cento;
 - c) dei presidenti, dei vicepresidenti, degli amministratori delegati e dei direttori generali degli enti o istituti privati al cui funzionamento concorra la Regione in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di cinquecento milioni.

Chi chiede la parola sull'art. 1? Nessuno.

Metto in votazione l'art. 1. E' approvato all'unanimità.

Art. 2

1. Entro tre mesi dalla nomina o dall'elezione i soggetti indicati nell'articolo 1 sono tenuti a depositare presso la Presidenza della Giunta regionale:

- a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
- b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti alla imposta sui redditi delle persone fisiche.

2. Gli adempimenti indicati nel comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

Chi chiede la parola sull'art. 2? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 2. E' approvato ad unanimità.

Art. 3

1. Le dichiarazioni obbligatorie ai sensi della presente legge devono essere effettuate su moduli predisposti a cura della Presidenza della Giunta regionale.

Chi chiede la parola sull'art. 3? Nessuno.

Lo pongo in votazione. E' approvato all'unanimità.

Art. 4

1. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 1 sono tenuti a dichiarare, annualmente, le variazioni della situazione patrimoniale intervenute rispetto all'anno precedente, nonchè a depositare copia della dichiarazione dei redditi.

E' aperta la discussione sull'art. 4. Nessuno chiede la parola.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo in votazione.

E' approvato all'unanimità.

Art. 5

1. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dell'incarico, i soggetti indicati nell'articolo 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione, anche per i soggetti di cui al secondo comma del precedente articolo 2, se vi consentono; essi sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi delle persone fisiche entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa.

E' aperta la discussione sull'art. 5. Nessuno chiede la parola.

Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 5.

E' approvato ad unanimità.

Art. 6

1. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli precedenti, il Presidente della Giunta regionale diffida l'inadempiente ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

2. Nel caso di inosservanza della diffida, la stessa è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura del Presidente della Giunta regionale.

3. Nel caso di ulteriore inadempienza, il Presidente della Giunta regionale propone alla Giunta regionale di provvedere a pronunciare la decadenza dall'incarico ricoperto nei confronti dei soggetti indicati nella lettera a) del primo comma del precedente articolo 1, la cui nomina, proposta o designazione sia demandata al Presidente della Giunta regionale o alla Giunta regionale, ferma comunque restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.

E' aperta la discussione sull'art. 6. Nessuno chiede la parola.

Pongo in votazione l'art. 6. E' approvato all'unanimità.

Art. 7

1. La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle dichiarazioni previste dalla presente legge è assicurata mediante pubblicazione delle stesse, a cura della Presidenza della Giunta regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Nello stesso Bollettino debbono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi.

E' aperta la discussione sull'art. 7. Nessuno chiede la parola.

Pongo in votazione l'art. 7. E' approvato all'unanimità.

L'art. 8 è soppresso.

Art. 9

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui al precedente articolo 1, che siano già in carica, sono tenuti a provvedere agli adempimenti di cui al primo comma del precedente articolo 2.

E' stato presentato un emendamento, all'art. 9, che dice: le prime parole "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore..." sono sostituite dalle parole "entro due mesi", a firma Tonelli, Erschbaumer e Tartarotti.

Prego, cons. Tonelli, se vuole illustrare l'emendamento.

TONELLI (D.P.): Sì, mi sembra molto chiara la proposta. Il problema è questo: fra poco dovranno essere pubblicate anche le dichiarazioni dei consiglieri, se non vado errato; l'emendamento tende a fare in modo che la pubblicazione dei consiglieri e la pubblicazione delle persone che devono fare queste dichiarazioni ai sensi dell'art. 1, avvenga vicina o quasi insieme.

Quindi dare il minor tempo possibile, dando i tempi tecnici necessari però per poter fare queste dichiarazioni: sei mesi mi sembrano troppi, noi proponiamo due, si può discutere attorno a questi tempi, però 6 mesi sono effettivamente troppi rispetto ai tempi della pubblicazione della dichiarazione dei consiglieri.

PRESIDENTE: La parola alla Giunta.

PANCHERI (Presidente G.R. - D.C.): La Giunta non ha nulla in contrario ad accettare l'emendamento.

PRESIDENTE: E' in votazione l'emendamento: non entro "sei mesi", come dice l'art. 9, ma entro "due mesi": è approvato ad unanimità.

Pongo in votazione l'art. 9 così emendamento: è approvato ad unanimità.

Art. 10

1. La disposizione di cui all'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 21 marzo 1980, n. 4 non trova applicazione nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 1 della presente legge.

E' aperta la discussione sull'art. 10. Nessuno chiede la parola.

Pongo in votazione l'art. 10. E' approvato ad unanimità.

Art. 11

1. All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento della Giunta regionale.

E' aperta la discussione sull'art. 11. Nessuno chiede la parola.

Pongo in votazione l'art. 11. E' approvato ad unanimità.

Dichiarazioni di voto? Nessuna.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

votanti 45

44 sì

1 scheda bianca.

Il Consiglio approva.

Non ci sono altri punti all'ordine del giorno, perché è stata chiesta la sospensione del punto 3) e del punto 5).

Quindi la seduta è chiusa.

Giovedì prossimo non c'è Consiglio non essendoci altro

all'ordine del giorno, perché continuano ad essere sospesi i punti 3) e 5).

Quindi ci troviamo dopo Pasqua. Auguri a tutti i signori consiglieri.

(Ore 11.15).

A L L E G A T I

Herrn
Präsidenten des Regionalrates
39100 BOZEN

A N F R A G E Nr. 141

Der unterfertigte PDU-Regionalratsabgeordnete Dr. Hans Lunger erlaubt sich, an den Herrn Präsidenten des Regionalausschusses die gegenständliche Anfrage betreffend den Gebrauch der Dienstwagen von seiten bestimmter Assessoren zu richten und ersucht daher um die Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Wieviele Fahrten hat Regionalassessor Dr. Siegfried Messner in den Jahren 1980 und 1981 mit dem Dienstwagen jeweils gemacht und wieviele Kilometer wurden dabei insgesamt zurückgelegt? (Um eine genaue Aufstellung der einzelnen Fahrten mit Bestimmungsort, sowie die Angabe der Abfahrtszeiten und Ankunftszeiten und der zurückgelegten Kilometer wird ersucht.)
2. Wieviele Fahrten hat Regionalassessor Dr. Klaus Dubis jeweils in den Jahren 1980 und 1981 mit dem Dienstwagen gemacht und wieviele Kilometer hat er dabei zurückgelegt? (Um genaue Aufstellung der einzelnen Fahrten mit Datum, und Abfahrts- und Ankunftszeit mit Bestimmungsort und mit Angabe der Kilometer wird ersucht.)

Um schriftliche Beantwortung wird ersucht!

Hochachtungsvoll

Regionalratsabgeordneter
gez. Dr. Hans Lunger

Bozen, 25. Jänner 1983

Al Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
B O L Z A N O

INTERROGAZIONE N. 141

Il sottoscritto Consigliere regionale del PDU, Dr. Hans Lunger, si permette di rivolgere al Presidente della Giunta regionale la presente interrogazione, concernente l'uso dell'autovettura di servizio da parte di certi Assessori, per sapere:

- 1) quanti viaggi ha effettuato con l'autovettura di servizio negli anni 1980 e 1981 l'Assessore regionale Dr. Siegfried Messner ed a quanto ammonta complessivamente il chilometraggio percorso; si prega di fornire un preciso elenco dei singoli viaggi, da cui risulti il luogo di destinazione, l'orario di partenza e di arrivo, nonché il chilometraggio percorso;
- 2) quanti viaggi ha effettuato con l'autovettura di servizio negli anni 1980 e 1981 l'Assessore regionale Dr. Klaus Dubis ed a quanto ammonta complessivamente il chilometraggio percorso; si prega di fornire un preciso elenco dei singoli viaggi, da cui risulti il luogo di destinazione, l'orario di partenza e di arrivo, nonché il chilometraggio percorso.

Si richiede risposta scritta.

f.to Consigliere regionale Dr. Hans Lunger

Bolzano, 25 gennaio 1983

Trento, 17 febbraio 1983

Preg.mo Signor
dott. HANS LUNGER
Consigliere Regionale

B O L Z A N O

e, p.c.

Preg.mo Signor
dott. ERICH ACHMÜLLER
Presidente Consiglio Regionale

B O L Z A N O

Con la presente, mi prego dare riscontro alla Sua interrogazione n. 141 del 25 gennaio u.s.c., qui pervenuta il successivo 1 febbraio, con la quale, per quello che concerne l'uso delle autovetture di servizio da parte degli Assessori regionali dott. Siegfried Messner e avv. Klaus Dubis negli anni 1980 - 1981, Lei chiede di conoscere l'elenco preciso dei singoli viaggi, i luoghi di destinazione dei viaggi medesimi, gli orari di partenza e di arrivo, nonché il chilometraggio percorso di volta in volta e complessivamente.

Per inciso ritengo opportuno richiamare il fatto che, nel corrispondere ad analoga interrogazione formulata dalla S.V. a proposito di esponenti della Giunta provinciale di Bolzano, il Presidente dott. Silvius Magnago, abbia ritenuto di dover precisare che, in mancanza di specifiche norme degli enti autonomi nella particolare materia, trova applicazione il combinato disposto di cui all'art. 1, II comma e all'art. 11 del R.D. 2.3.1926 n. 746.

Pur in presenza della facoltà derivante dalle norme richiamate, questa Amministrazione regionale non ha alcuna difficoltà a fornire, mio tramite, alla S.V. i dati di cui in premessa, riepilogati nelle due tabelle allegate, sulla scorta di elementi desunti dai fogli di viaggio, di volta in volta regolarmente compilati.

Distinti saluti.

Allegati vari

- Enrico Pancheri -



Trient, 17. Februar 1983

Herrn
Regionalratsabgeordneten
Dr. Hans LUNGER
B O Z E N

und zur Kenntnis:

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrats
Dr. Erich ACHMÜLLER
B O Z E N

Mit diesem Schreiben beantworte ich Ihre Anfrage Nr. 141 vom 25. Jänner d.J., die am darauffolgenden 1. Februar hier eingetroffen ist und in der Sie mit Bezug auf den Gebrauch der Dienstwagen von seiten der Regionalassessoren Dr. Siegfried Messner und RA Dr. Klaus Dubis eine genaue Aufstellung der in den Jahren 1980 - 1981 vorgenommenen einzelnen Fahrten, der Bestimmungsorte, der Abfahrts- und Ankunftszeiten, der jedesmal zurückgelegten Kilometer sowie der Gesamtkilometeranzahl erhalten möchten.

Ich betrachte es als zweckdienlich, am Rande darauf hinzuweisen, daß in Beantwortung einer gleichartigen Anfrage, die Sie in bezug auf Vertreter der Landesregierung von Südtirol gestellt haben, der Landeshauptmann Dr. Silvius Magnago erklärt hat, daß in Ermangelung spezifischer Bestimmungen der autonomen Körperschaften in diesem besonderen Bereich die kombinierte Vorschrift des Art. 1 Abs. 2 und des Art. 11 der kgl. VO vom 2.3.1926, Nr. 746, zur Anwendung kommt.

Trotz der Befugnis besagter Bestimmungen hat die Regionalverwaltung keinerlei Bedenken, über mich die eingangs genannten Daten zu vermitteln, die in den beiden anliegenden Tabellen zusammenfassend enthalten sind, deren Angaben den von Fall zu Fall ausgefüllten Reisenachweisblättern entnommen wurden.

Mit den besten Grüßen

gez. Enrico Pancheri

verschiedene Anlagen

Ass.avv. KLAUS DUBIS - Uso autovettura di servizio nell'anno 1980

DATA	Ora		PERCORSO	Km.
	partenza	arrivo		
17/1	7	20	TN - BZ - TN	130
24/1	7	22	TN - BZ - Caldaro - BZ - TN	290
23/2	6.30		TN - Merano - S.Leonardo Passiria -	
24/2		15.30	S.Leonardo Passiria-Merano - Bolzano - Trento	230
27/2	8	22	TN - BZ - TN - BZ	260
14/3	4	16	TN - Innsbruck - TN	370
1/4	9	20.30	TN - BZ - Vipiteno - BZ - Vipiteno - TN	430
17/4	7.30	20	TN - BZ - Levico - BZ - TN	290
7/5	9		TN - Graz - Vienna- Innsbruck-	
9/5		18.30	TN	1470
18/5	8.30	20.30	TN - Monaco - Riem - TN	740
20/6	9	18	TN - BZ - TN - BZ - TN	250
24/7	8	22	TN - Glorenza - Resia - Curon-TN	340
13/8	8	20	TN - BZ - TN	130
2/9			TN - BZ - TN	160
5/9	9	15	TN - BZ - TN	160
18/11	7	20	TN - BZ - TN - BZ - Caldaro - TN	260
27/11	7	20	TN - BZ - TN - BZ - TN	250
28/11	10	18	TN - BZ - TN	140
4/12	8	13	TN - BZ - TN	120
11/12	7	16	TN - BZ - TN	130
13/12	12		TN - BZ - Monaco - BZ - TN	
14/12		21		710
18/12	7		TN - BZ - TN - Bologna - TN	600
			Totale	7.460

Ass.avv. KLAUS DUBIS - Uso autovettura di servizio nell'anno 1981

DATA	O r a		P E R C O R S O	Km.
	partenza	arrivo		
8/1	7.30	20.30	TN - BZ - TN - BZ - TN	250
12/2	7	19	TN - BZ - TN - BZ - TN	240
18/2	7.30	19.30	TN - BZ - TN - BZ - TN	250
26/2	7	19	TN - BZ - Levico - BZ - TN	290
19/3	7	23	TN - BZ - Riva - BZ - TN	350
26/3	7	19	TN - BZ - Levico - BZ - TN	280
1/4	7	23	TN - BZ - TN - BZ	180
7/5	8	20.30	TN - BZ - TN - BZ - TN	260
21/5	7.30	21.30	TN - BZ - TN - BZ - TN	280
1/6	12	22.30	TN - BZ - Milano - TN	600
30/6	12	21	TN - BZ - TN	150
4/8	8	21	TN - Calceranica - TN	90
23/9	7	19	TN - BZ - Milano - TN	630
26/9	11.30	19.30	TN - Milano - Appiano - TN	578
16/10	12	18	TN - BZ - TN	140
22/10	8.30		TN - Lienz - Graz - Klagenfurt-	
23/10		22	TN	1100
19/12	12	24	TN - BZ - Bressanone - Naz - BZ - TN	250
24/12	9	17.30	TN - BZ - TN - BZ - TN	240
			Totale	7.808

Ass.dott.SIEGFRIED MESSNER - Uso autovettura di servizio
negli anni 1980 - 1981

DATA	O r a		P E R C O R S O	Km.
	partenza	arrivo		
A N N O 1980				
9/7	8.30	18.30	TN - Brescia - TN	360
24/7	8	22	TN - Glorenza - Resia - Curon- Trento	340
28/8	7.30	21.30	TN - BZ - Dimaro - Rabbi - TN	270
26/9	10	20	TN - BZ - Calliano - BZ - TN	280
Totale				1.250
A N N O 1981				
14/5	12		TN - Nürnberg - Forchheim -	
17/5		21.30	München - BZ - TN	1470
6/8	8	20	TN - Tione - Malè - TN	180
Totale				1.650

Ill.mo Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
B O L Z A N O

Trento, 3 febbraio 1983

INTERROGAZIONE N. 142

CASO PENEGAL: PANCHERI INCITA I "NONESI" ALLA RIVOLTA. MA CONTRO CHI?

Premesso che:

- E' di dominio pubblico in valle di Non, e in particolare nella Alta Anaunia, la grossa operazione speculativa che si sta cercando di realizzare sulla cima del monte Penegal (nei territori comunali di Ruffrè e di Sarnonico): una "Fassalaurina" moltiplicata per due, forse per tre.
- A qualcuno l'ipotesi di 85.000 mc di nuove costruzioni (110.000 se si tiene conto dell'esistente e del suo presumibile raddoppio) a 1.700 m. di altezza, senza possibilità di un vero e proprio sviluppo sciistico, sembra perfino più avventuristico che non speculativo.
- L'iniziativa, comunque, appare pericolosissima, soprattutto da un punto di vista ecologico: perchè comporta un vasto taglio del bosco, un successivo calpestio intensissimo ed esteso, nessuna garanzia di smaltimento fognario senza inquinamento a valle, assoluta insufficienza di rifornimento idrico.
- L'aspetto politicamente più grave della vicenda sta, però, nell'atteggiamento della Giunta provinciale, la quale - pur messa in guardia da un parere negativo della Commissione urbanistica provinciale - ha approvato la variante al Programma di fabbricazione di Ruffrè, che rende possibile l'urbanizzazione di cima Penegal, senza neppure avere sentito il parere del Comprensorio "Valle di Non" e delle amministrazioni comunali dell'Alta Anaunia.
- Se si eccettua il Comune di Ruffrè (forse preso da un problema troppo complesso e grande), tutte le istituzioni rappresentative dell'Alta Anaunia si sono espresse contro l'iniziativa: il consorzio dei Comuni, l'assemblea comprensoriale, la stessa giunta comprensoriale.

- Una mozione della Nuova Sinistra, che chiede alla Giunta provinciale la consultazione degli enti locali sul caso Penegal e l'annullamento successivo della propria decisione (di approvazione del Programma di fabbricazione di Ruffrè, in variante), viene bocciata - con 15 voti contro 12 - in Consiglio provinciale il 28 gennaio: in questa sede la D.C. esprime "forti perplessità sulla iniziativa", ma "si vede costretta" a votare contro la mozione (compreso l'assessore Remo Iori ed il vicepresidente Avancini, liberale).

Considerato che:

In un convegno sullo sviluppo turistico tenutosi a fine gennaio, al passo della Mendola (presenti gli assessori Iori e Malosini), il presidente della Giunta regionale Enrico Pancheri dichiara:

"Perchè subite e vi fate spaventare dalle critiche? Nonesi, ricordate che chi non vuole queste cose (sviluppo del Penegal e del Roèn) è proprio chi ha la pancia piena; voi, intanto, se qualcuno si sogna di non lasciar fare, vi mettete sull'attenti. Ci credete a questo sviluppo? E allora andate avanti, a costo di scendere a Trento a fare la rivolta con i cartelli, lottate e io sarò con voi".

Cio premesso, si interroga il presidente della Giunta regionale per sapere:

- in base a quale competenza statutaria regionale egli "getta sul piatto" di una vertenza tipicamente intercomunale, e semmai provinciale, il prestigio del proprio ruolo pubblico e dell'immagine formalmente più elevata del Trentino/Sudtirolo?
- mentre la Provincia di Trento è sotto accusa per aver esautorato il Comprensorio della Valle di Non in una competenza precipua - la urbanistica - vuole forse "assumere" alla scala regionale un problema che parte dalla stessa D.C. (difendendo l'operazione Penegal) pretende essere di sola pertinenza comunale?
- da chi "subiscono" i nonesi, se l'assemblea popolare tenutasi a Fondo a metà dicembre 1982 (con oltre 250 persone, tra cui molti sindaci, rappresentanze comprensoriali e comunali) ha messo radicalmente e quasi unanimemente in discussione l'iniziativa sul Penegal ed il comportamento della Giunta provinciale?
- si rende conto che la sua accusa di avere "la pancia piena" (più squalificante per chi l'ha pronunciata che non offensiva per chi ne è destinatario) è dunque rivolta proprio all'assemblea comprensoriale, alla giunta comprensoriale, a tutti i Comuni dell'Alta Anaunia - oltre che alle forze politiche, sindacali e culturali locali? E Lei ritiene forse di essere "a pancia vuota"?
- L'invito a "scendere a Trento a fare la rivolta" non Le sembra una incitazione irresponsabile in sè, ma soprattutto politicamen-

te assai ambigua e tutta elettoralistico-personale, visto che la Giunta provinciale ha approvato il Programma di fabbricazione di Ruffrè?

- chi è, se non il Comitato tecnico forestale, che potrebbe bloccare l'iniziativa - per sacrosante ragioni ecologiche - come ha riferito lo stesso vicepresidente Avancini (furbo lui!)? e cos'è dunque la minaccia di rivolta se non una ingerenza vergognosa sull'autonomia di un organo tecnico, oggi caricato di una responsabilità politica non sua?.

A norma di Regolamento, si chiede risposta scritta.

Per Nuova Sinistra - Neue Linke

F.to: Sandro BOATO

Bozen, 3. Februar 1983

An den Herrn
PRÄSIDENTEN DES REGIONALRATS
BOZEN

A N F R A G E Nr. 142

mit schriftlicher Beantwortung

DER FALL PENEGAL: PANCHERI WIEGELT DIE "NONSBERGER" ZUR DEMONSTRATION AUF! ABER GEGEN WEN?

Vorausgeschickt:

- daß die große spekulative Unternehmung, die auf dem Gipfel des Penegal durchgeführt werden soll (in den Gemeindegebieten von Ruffré und Sarnonico), auf dem Nonsberg, insbesondere im oberen Teil (Alta Anaunia), allgemein bekannt ist: eine "Fassa laurina", multipliziert mit zwei, vielleicht mit drei;
- daß für so manchen die vermutlichen 85.000 m³ an Neuverbauungen (110.000, wenn die bestehenden Bauten und deren voraussichtliche Verdoppelung in Betracht gezogen wird) in 1.700 m Höhe ohne eine ausgesprochene Entwicklungsmöglichkeit für den Skisport wohl eher ein Abenteuer als eine Spekulation zu sein scheint;
- daß die Initiative vor allem vom ökologischen Standpunkt aus gesehen äußerst gefährlich zu sein scheint, weil sie eine umfassende Schlägerung des Waldes und eine nachfolgende intensive und ausgedehnte Niederwalzung des Bodens mit sich bringt sowie keine Gewähr für eine Abwasserbeseitigung ohne Verunreinigung des Tales gibt, und die Wasserversorgung absolut unzureichend ist;
- daß der schwerwiegendste politische Aspekt der Angelegenheit jedoch in der Haltung des Landesausschusses liegt, der - obwohl er durch ein negatives Gutachten der Landesraumordnungskommission gewarnt worden ist - eine Variante zum Bauprogramm von Ruffré genehmigt hat, mit der die Erschließung des Penegal-Gipfels ermöglicht werden soll, der jedoch die Meinung der Gebietsgemeinschaft "Nonsberg" und der Gemeindeverwaltungen des oberen Nonsberges nicht angehört hat;
- daß, wenn die Gemeinde von Ruffré ausgenommen wird (die sich vielleicht mit diesem zu großen und komplexen Problem übernommen hat), alle Institutionen zur Vertretung des oberen Nonsberges sich gegen die Initiative ausgesprochen haben: das Gemeindekonsortium, der Gebietsgemeinschaftsrat und selbst der Gebietsgemeinschaftsausschuß;

- daß ein Beschlußantrag der Neuen Linken, aufgrund dessen der Landesauschuß die örtlichen Körperschaften über den Fall Penegal zu Rate ziehen und daraufhin seine Entscheidung annullieren sollte (die Genehmigung der Variante zum Bauprogramm von Ruffré) mit 15 gegen 12 Stimmen am 28. Jänner im Landtag abgelehnt worden ist: Damals hat die DC ihre "große Unschlüssigkeit zur Initiative" zum Ausdruck gebracht, sie hat sich jedoch "gezwungen gesehen", gegen den Beschlußantrag zu stimmen (einschließlich des Assessors Remo Jori und des Liberalen, Vizepräsident Avancini);

in Anbetracht dessen:

- daß auf einer Ende Jänner auf dem Mendelpaß stattgefundenen Tagung (anwesend waren auch die Assessoren Jori und Malossini) über die Fremdenverkehrsentwicklung, der Präsident des Regionalausschusses Enrico Pancheri folgendes erklärt hat:
"Warum erträgt ihr diese Kritik und läßt euch erschrecken? Nonsberger, denkt daran, daß diejenigen, die diese Dinge nicht wollen (Entwicklung des Penegal und des Roen) gerade die sind, die den Bauch voll haben; ihr hingegen, wenn jemandem einfällt, sich dagegen zu stellen, wollt euch nicht widersetzen! Wenn ihr an diese Entwicklung glaubt, dann macht weiter und solltet ihr auch in Trient eine Demonstration mit Plakaten veranstalten müssen - kämpft, ich werde mit euch sein."

Dies vorausgeschickt, erlaubt sich Unterfertiger den Herrn Präsidenten des Regionalausschusses zu befragen, um zu erfahren:

- aufgrund welcher Kompetenz des Statuts der Region er das Prestige seiner öffentlichen Rolle und des formal auf höherer Ebene liegende Bild der Region Trentino-Südtirol für eine typisch zwischengemeindliche oder - wenn schon - provinziale Streitfrage einsetzt?
- ob er vielleicht auf regionaler Ebene ein Problem "übernehmen" möchte, das von der DC selbst ausgeht (unter Verteidigung der Unternehmung Penegal) und für das allein die Gemeinde zuständig ist, während die Provinz Trient angeklagt wird, die Gebietsgemeinschaft Nonsberg in einer ihrer wesentlichsten Zuständigkeiten entmachteter zu haben?
- von wem die Nonsberger die Kritik zu ertragen haben, wenn bei einer Volksversammlung in Fondo Mitte Dezember 1982 (mit mehr als 250 Beteiligten, darunter viele Bürgermeister, Gebietsgemeinschafts- und Gemeindevertreter) die Initiative auf dem Penegal und das Verhalten des Landesauschusses in radikaler Weise fast einmütig in Frage gestellt worden ist?
- ob sich der Herr Präsident Rechenschaft darüber gibt, daß sich die Anklage, "einen vollen Bauch" zu haben (disqualifizierender für den, der sie ausspricht als beleidigend für den, der sie hinnehmen muß) gerade an den Gebietsgemein-

schaftsausschuß, an alle Gemeinden des oberen Nonsberges und zudem an die politischen gewerkschaftlichen und kulturellen örtlichen Kräfte richtet? Und er selbst ist vielleicht der Ansicht, daß er einen "leeren Bauch" hat?

- ob die Aufforderung, "in Trient eine Demonstration zu veranstalten" nicht eine unverantwortliche Aufwiegelung an sich zu sein scheint, die politisch gesehen äußerst zweideutig und ganz wahlkämpferisch-persönlich in Anbetracht dessen ist, daß der Landesauschuß das Bauprogramm von Ruffré genehmigt hat?
- wer, wenn nicht das technische Forstkomitee, die Initiative wegen untastbarer ökologischer Gründe blockieren könnte, wie der Vizepräsident Avancini (der Schlaue!) gesagt hat? Und was ist die Drohung mit einer Demonstration anderes als eine beschämende Einmischung in die Unabhängigkeit eines technischen Organs, das heute mit einer politischen Verantwortung belastet ist, die ihm nicht zukommt?

für die Nuova Sinistra/Neue Linke
gez. Sandro Roato

Preg.mo Signor
arch. ALESSANDRO BOATO
Consigliere regionale
38100 T R E N T O
=====

e, p.c.

Preg.mo Signor "
dott. ERICH ACHMULLER
Presidente Consiglio Regionale
39100 B O L Z A N O
=====

In riferimento alla Sua interrogazione n. 142 di data 3 febbraio u.sc., con la quale Lei si richiama ad un mio intervento al Passo della Mendola sullo sviluppo turistico, intendo precisarLe che, in quella circostanza, sono intervenuto non specificatamente come Presidente della Giunta regionale.

E' pur vero che, quando una persona ricopra una carica pubblica della stessa è investito per l'intero arco del relativo mandato, ma ciò non vieta che un cittadino investito di pubbliche responsabilità possa trovarsi nelle circostanze di "manifestare liberamente il proprio pensiero" come esplicitamente gli è riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione.

Mi ritengo pertanto dispensato dal darLe spiegazioni sul contenuto e sulle motivazioni dei pensieri che in tale circostanza ebbi ad esprimere, che per me sono tutti validi nella loro effettiva contestualità.

Distinti saluti.

- Enrico Pancheri -



Trento, 18 febbraio 1983

Herrn
Regionalratsabgeordneten
Arch. Alessandro BOATO
38100 TRIENT

und zur Kenntnis:

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrats
Dr. Erich ACHMÜLLER
39100 BOZEN

Mit Bezug auf Ihre Anfrage Nr. 142 vom 3. Februar d.J., in der Sie sich auf meine, auf dem Mendelpaß gehaltene Rede über die Fremdenverkehrsentwicklung beziehen, teile ich Ihnen mit, daß ich bei jener Gelegenheit nicht spezifisch als Präsident des Regionalausschusses gesprochen habe.

Es stimmt wohl, daß wenn eine Person ein öffentliches Amt bekleidet, sie für den gesamten Bereich ihres Mandats eingesetzt ist, aber dies ist kein Verbot dafür, daß ein Bürger, der öffentliche Verantwortung zu tragen hat, in einer entsprechenden Lage "sein Denken frei kundtun" kann, wie ihm ausdrücklich mit Art. 21 der Verfassung zuerkannt wird.

Ich vertrete somit die Ansicht, daß ich davon befreit bin, Ihnen Erklärungen über den Inhalt und die Begründung meiner Gedanken, die ich bei jener Gelegenheit zum Ausdruck gebracht habe, geben zu müssen, die in ihrem tatsächlichen Zusammenhang für mich alle volle Gültigkeit haben.

Mit den besten Grüßen

gez. Enrico Pancheri

Trient, 18. Februar 1983

Trento. 8 marzo 1983

Ill.mo Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
B O L Z A N O

INTERROGAZIONE URGENTE N. 148

Premesso che una cooperativa r.l. denominata "Casa Mia" ha indetto la propria assemblea convocandola fuori dalla sede sociale presso lo studio notarile del dott. Pierluigi Mot in via Zara a Trento;

premessso che tale scelta è dovuta ad un fatto puramente d'ordine mafioso e di interesse privato intendendo il Presidente ed i suoi pochi accoliti modificare, all'interno dello studio notarile chiuso al pubblico, la ragione sociale dello statuto come già avvenuto il 12 ottobre 1982;

premessso che tale modifica, che attribuisce la proprietà dell'immobile della cooperativa a due privati cittadini anziché alla globalità dei soci distortendo così completamente il principio cooperativistico a vantaggio di privati, è stata denunciata alla magistratura presso la quale sono in corso contestazioni ed udienze;

considerato che alcuni soci ed il Presidente della cooperativa "Casa Mia" persistono a voler avere ragione ancora sulle normative relative alla cooperazione che non prevedono certamente la prevalenza dell'interesse privato di uno o due soci ma prevedono invece l'interesse della collettività la quale contribuisce finanziariamente al sostegno della cooperazione;

considerato che nel caso in ispecie numerosissimi cittadini hanno chiesto e stanno chiedendo di essere ammessi quali soci alla predetta cooperativa "Casa Mia" e che non hanno avuto dopo lunghi mesi di attesa alcuna risposta in merito nè dal presidente nè da altri della cooperativa e non essendo prevista nella convocazione per il giorno 11 marzo 1983 la discussione di tali richieste di ammissione alla cooperazione intravedendo in tutto ciò, come in premessa, una manovra di appropriazione dell'immobi

le ad uso speculativo da parte di alcuni facinorosi con l'aiuto e la connivenza di terzi ben identificabili;

il sottoscritto consigliere regionale dott. Domenico Fedel dopo quanto premesso chiede all'Assessore competente ed al Presidente della Giunta regionale che in forza delle leggi e competenze della Regione intervenga immediatamente presso il presidente della predetta cooperativa "Casa Mia" e presso il dott. Pierluigi Mot notaio in Trento prima della consumazione del reato e cioè vietando una simile infrazione ai principi cooperativistici ed alle leggi sulla cooperazione, infrazione che in base all'ordine del giorno inviato ai soci della cooperativa "Casa Mia" r.l. tale reato dovrebbe consumarsi nella riunione del giorno 11 marzo 1983 ad ore 20.

Il consigliere regionale interrogante chiede se non sia appunto più conveniente prevenire il reato piuttosto che punirlo.

Si tenga presente ancora che l'immobile così detto "Casa Mia" r.l. è stato senza alcuna deliberazione dei soci ristrutturato e munito di apparecchiature sofisticate quasi fosse una prigione; se tale è lo spirito della cooperazione meglio sarebbe che nel caso in ispecie venisse a cessare affinché la vera immagine della cooperazione, che è stata sempre il vanto del Trentino, non possa essere offuscata da alcuni speculatori che irridono le leggi, i regolamenti e perfino la Magistratura.

In attesa di un sollecito intervento, a norma di regolamento si chiede risposta scritta.

F.to cons. reg. dott. Domenico Fedel

Trient, 8. März 1983

An den Herrn

PRÄSIDENTEN DES REGIONALRATS

B O Z E N

DRINGENDE ANFRAGE Nr. 148

Vorausgeschickt, daß eine Genossenschaft m.b.H. mit der Bezeichnung "Casa Mia" ihre Versammlung nicht an den Genossenschaftssitz, sondern in die Notariatskanzlei von Dr. Pierluigi Mot in der Zara-Straße in Trient einberufen hat;

vorausgeschickt, daß diese Entscheidung auf eine rein mafiaartige Begebenheit mit Verfolgung von Privatinteressen zurückzuführen ist, da der Vorsitzende und seine wenigen Anhänger beabsichtigten, in der für das Publikum geschlossenen Notariatskanzlei das Genossenschaftsstatut zu ändern, wie es bereits am 12. Oktober 1982 der Fall war;

vorausgeschickt, daß diese Änderung bei der Gerichtsbarkeit angezeigt worden ist, wo die Verhandlung über die Streitfrage in Gang ist, die darin besteht, daß die sich im Besitz der Genossenschaft befindende Liegenschaft zwei Privatleuten übergeben werden soll, anstatt der Gesamtheit der Mitglieder zu verbleiben, womit das Genossenschaftsprinzip zum Vorteil von Privaten vollkommen verzerrt wird;

in Anbetracht dessen, daß einige Mitglieder und der Vorsitzende der Genossenschaft "Casa Mia" darauf bestehen, daß sie hinsichtlich der Bestimmungen über die Genossenschaften recht haben, die sicherlich nicht vorsehen, daß Privatinteressen von einem oder von zwei Mitgliedern überwiegen, sondern daß vielmehr das Interesse der Gemeinschaft vorherrsche, die zum finanziellen Rückhalt der Genossenschaft beiträgt;

angesichts dessen, daß in diesem besonderen Fall zahlreiche Bürger beantragt haben und noch immer beantragen, als Mitglieder zur vorgenannten Genossenschaft "Casa Mia" zugelassen zu werden, jedoch nach vielen Monaten des Wartens keine Antwort weder vom Vorsitzenden noch von anderen Verantwortlichen der Genossenschaft erhalten haben und daß in der Einberufung für den 11. März 1983 die Diskussion über diese Anträge für die Zulassung zur Genossenschaft nicht vorgesehen ist. Darin kann, wie eingangs erwähnt, eine Machenschaft zur Aneignung der Liegen-

schaft zu spekulativen Zwecken von seiten einiger Übeltäter unter der Beihilfe und stillschweigenden Duldung identifizierbarer Dritter gesehen werden.

All dies vorausgeschickt erlaubt sich unterfertiger Regionalratsabgeordneter Dr. Domenico Fedel den zuständigen Herrn Assessor und den Herrn Präsidenten des Regionalausschusses zu befragen, um zu erfahren, ob sie kraft Gesetze und Zuständigkeiten der Region nicht sofort beim Vorsitzenden genannter Genossenschaft "Casa Mia" und beim Notar in Trient, Dr. Pierluigi Mot, vorstellig werden könnten, bevor diese strafbare Handlung begangen wird und damit verboten wird, daß die Genossenschaftsgrundsätze und die Gesetze über das Genossenschaftswesen verletzt werden, was aufgrund der an die Mitglieder der Genossenschaft "Casa Mia" m.b.H. versandten Tagesordnung der Fall wäre, da die strafbare Handlung bei der für den 11. März 1983 um 20.00 Uhr anberaumten Zusammenkunft begangen werden würde.

Der unterfertigte Regionalratsabgeordnete stellt ferner die Frage, ob es nicht angebrachter wäre, der strafbaren Handlung vorzubeugen, anstatt der Strafe Raum zu geben.

Es ist ferner vor Augen zu halten, daß die sogenannte Liegenschaft "Casa Mia" m.b.H. ohne einen Beschluß der Mitglieder umstrukturiert und mit überfeinerten Apparaturen versehen worden ist, so als ob sie beinahe ein Gefängnis wäre; wenn das der Geist des Genossenschaftswesens ist, wäre es besser, wenn in diesem besonderen Fall die Genossenschaft nicht weiter bestehen würde, damit das tatsächliche Bild der Genossenschaften, die immer der Stolz des Trentino waren, nicht von einigen Spekulanten getrübt werde, die die Gesetze, die Ordnungsbestimmungen und sogar die Gerichtsbarkeit mißachten.

In Erwartung eines raschen Eingreifens wird aufgrund der Geschäftsordnung um schriftliche Beantwortung gebeten.

gez. Regionalratsabgeordneter Dr. Domenico Fedel

Trento, 9 marzo 1983

- 64 -

Egregio Signor
dott. Domenico FEDEL
Consigliere regionale

Via Pontara
MIOLA DI PINE'

e, per conoscenza:

Egregio Signor
dott. Erich ACHMÜLLER
Presidente del Consiglio regionale

B O L Z A N O

Egregio Consigliere,

mi riferisco alla interrogazione urgente presentata dalla S.V., recante la data odierna, relativa a convocazioni assembleari disposte dagli organi della società cooperativa a responsabilità limitata denominata "Casa mia" con sede in Trento.

In considerazione del fatto che, a quanto risulta dall'interrogazione della S.V., è previsto lo svolgimento di una assemblea straordinaria dei soci della società cooperativa in oggetto indicata, per la giornata dell' 11 marzo 1983, ritengo doveroso esporre alla S.V. le valutazioni che attengono alla competenza e ai poteri della Regione nei riguardi della fattispecie segnalata.

Anzitutto è da considerare, in via generale, che l'attività e le deliberazioni degli organi di una società cooperativa rientrano nei poteri di una associazione di carattere privatistico e quindi soltanto per determinati effetti di tipo pubblicistico è dato all'ente pubblico di verificare la legittimità delle decisioni adottate e del comportamento tenuto.

Ciò premesso, esiste una sfera di intervento riservata all'autorità giudiziaria, normalmente considerata come espressione di attività di giurisdizione ordinaria. Al riguardo il codice civile dispone le norme generali sulla vita degli enti societari, comprese le società cooperative. In particolare il Titolo VI del Libro V del codice civile contiene, agli articoli 2511 / 2548 le norme relative alle società cooperative. In particolare gli articoli 2542 / 2545 contengono le norme sui controlli dell'autorità governativa sulle società cooperative.

In base alle norme citate, gli atti costitutivi, gli statuti, le eventuali modifiche statutarie ed altri atti indicati nella legge sono soggetti al controllo dell'autorità giudiziaria, nella specie il Tribunale civile, il quale è tenuto a verificare la legittimità degli atti anzidetti rispetto alle norme generali contenute nel codice civile.

Per quanto riguarda la Regione, in base alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, esiste un potere di vigilanza sulle società cooperative che si esprime attraverso la Commissione provinciale per le cooperative, la quale è tenuta a verificare la sussistenza dei requisiti voluti dalla legge per iscrizione nel registro delle cooperative; inoltre le società cooperative sono sottoposte alla revi-

sione biennale da parte della Commissione stessa per le cooperative non associate, mentre per le cooperative associate detta revisione viene effettuata dalle associazioni delle cooperative.

E' evidente peraltro che il controllo da parte degli organi regionali-esercitato in virtù della norma vigente dalle Commissioni istituite a livello provinciale - non può sovrapporsi all'attività di controllo già esercitata dall'autorità giudiziaria in sede di omologazione degli atti.

Alla luce dei richiamati principi, l'omologazione degli atti adottati dall'assemblea dei soci della Società cooperativa "Casa mia" nella riunione del 12 ottobre 1982, richiede anzitutto l'omologazione del Tribunale di Trento.

Per quanto riguarda peraltro la convocazione di tale assemblea fuori della sede sociale della Cooperativa, è da richiamare l'art. 2363 del codice civile, il quale prevede che l'assemblea debba normalmente svolgersi nella sede della società "se l'atto costitutivo non dispone diversamente".

In effetti lo statuto della Società cooperativa "Casa mia" prevede che l'assemblea dei soci possa essere convocata sia nella sede della società che fuori della sede: l'avviso di convocazione deve recare l'indicazione del luogo in cui l'assemblea deve svolgersi.

Per quanto riguarda la richiesta di intervento rivolta a non consentire lo svolgimento dell'assemblea straordinaria della società convocata per il giorno 11 marzo 1983, devo comunicare alla S.V. che la legislazione regionale vigente non attribuisce né alla Giunta regionale, né alla Commissione provinciale per le cooperative, né ad altri organi regionali un potere di intervento nel senso auspicato.

Eventuali esposti a tale riguardo potrebbero essere rivolti al Tribunale di Trento da parte di uno o più soci della Cooperativa.

Ciò in quanto si tratta di rapporti, a livello privatistico, tra soci ed ente cooperativo.

Ritengo inoltre opportuno informare la S.V. che in data 22 febbraio 1983 è stata disposta, con deliberazione della Commissione provinciale delle cooperative n. 7, la revisione ordinaria biennale nei riguardi della società cooperativa in oggetto.

Tale revisione, in conformità all'art. 16 della legge regionale citata è diretta a controllare la gestione, il funzionamento sociale e amministrativo della attività della cooperativa, a rilevare lo stato delle attività e passività e la esatta situazione patrimoniale, nonché ad accertare la osservanza, da parte della cooperativa delle norme di legge e statutarie.

Le risultanze della revisione già disposta saranno verificate dalla Commissione provinciale, che potrà assumere eventuali provvedimenti necessari ad assicurare l'osservanza delle leggi e delle norme statutarie.


Per quanto riguarda infine l'accento contenuto nella interro

gazione della S.V. in ordine alle domande presentate da alcune persone interessate ad acquisire la qualifica di socio della Cooperativa "Casa mia", l'organo competente ad esaminare e ad accogliere tali domande è il Consiglio di amministrazione della società: in tale senso dispone l'art. 2525 del codice civile.

Contro tale deliberazione e anche nel caso in cui la deliberazione non venisse assunta dall'organo competente, sono dati i rimedi generali di tutela davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ritenendo di avere fornito alla S.V. i sufficienti argomenti di conoscenza nella materia oggetto dell'interrogazione n. 148, invio i migliori saluti.

- comm. Aldo Balzarini -



Trient, 9. März 1983

Herrn
Regionalratsabgeordneten
Dr. Domenico FEDEL
MIOLA DI PINE'

und zur Kenntnis:

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrats
Dr. Erich ACHMÜLLER
B O Z E N

Sehr geehrter Herr Regionalratsabgeordneter,

ich beziehe mich auf die von Ihnen vorgelegte dringende Anfrage heutigen Datums betreffend die Einberufung zur Versammlung durch die Organe einer Genossenschaft mit beschränkter Haftung, welche die Bezeichnung "Casa mia" trägt und ihren Sitz in Trient hat.

Wie aus Ihrer Anfrage hervorgeht, ist die Abhaltung einer außerordentlichen Versammlung der Mitglieder genannter Genossenschaft für den 11. März 1983 vorgesehen. Angesichts dessen erachte ich es als geboten, die Erwägungen darzulegen, die die Zuständigkeit und die Befugnisse der Region in diesem besonderen aufgezeigten Fall betreffen.

Vor allem ist in Betracht zu ziehen, daß allgemein die Tätigkeit und die Beschlüsse der Organe einer Genossenschaft unter die Befugnisse einer Vereinigung mit privatrechtlichem Charakter fallen, so daß es der öffentlichen Körperschaft nur für bestimmte Wirkungen publizistischer Art möglich ist, die Rechtmäßigkeit der getroffenen Entscheidungen und des Vorgehens zu überprüfen.

Dies vorausgeschickt soll gesagt werden, daß ein Eingriffsbereich besteht, der der Gerichtsbehörde vorbehalten ist, was normal unter die Tätigkeit der ordentlichen Gerichtsbarkeit fällt. Das Zivilgesetzbuch enthält in dieser Hinsicht die allgemeinen Bestimmungen über das Bestehen der Gesellschaften, einschließlich der Genossenschaften. Im besonderen enthält Titel VI Buch V der Zivilgesetzessammlung in den Artikeln 2511 / 2548 die Bestimmun-

gen über die Genossenschaften. Die Artikel 2542 / 2545 beinhalten im besonderen die Bestimmungen betreffend die Kontrollen der Regionalbehörde über die Genossenschaften.

Auf der Grundlage genannter Bestimmungen unterliegen die Gründungsurkunde, die Satzungen, die eventuellen Satzungsänderungen und die weiteren im Gesetz angeführten Akte der Kontrolle der Gerichtsbehörde, im besonderen der Zivilgerichtsbarkeit, die verpflichtet ist, die Rechtmäßigkeit vorgenannter Akte in bezug auf die im Zivilgesetzbuch enthaltenen allgemeinen Bestimmungen zu überprüfen.

Was die Region anbelangt, besteht aufgrund des Regionalgesetzes vom 29. Jänner 1954, Nr. 7, die Befugnis zur Aufsicht über die Genossenschaften, was über die Landeskommission für das Genossenschaftswesen erfolgt, die verpflichtet ist, zu überprüfen, ob die vom Gesetz vorgeschriebenen Voraussetzungen für die Eintragung in das Genossenschaftsregister gegeben sind; außerdem unterliegen die Genossenschaften der zweijährlichen Überprüfung der Kommission, sofern es sich nicht um zusammengeschlossene Genossenschaften handelt, da für diese die Überprüfung von der Genossenschaftsvereinigung vorgenommen wird.

Es ist offensichtlich, daß die Kontrolle der Regionalorgane - die aufgrund der geltenden Bestimmungen von den auf Landesebene eingesetzten Kommissionen ausgeübt wird - die bereits von der Gerichtsbehörde bei Bestätigung der Akte ausgeübte Kontrolltätigkeit nicht überlagern kann.

Angesichts der besagten Grundsätze erfordern die von der Mitgliederversammlung der Genossenschaft "Casa mia" bei der Zusammenkunft am 12. Oktober 1982 erlassenen Akte vor allem die Bestätigung durch das Landesgericht Trient.

Was die Einberufung dieser Versammlung außerhalb des Genossenschaftssitzes anbelangt, ist auf Artikel 2363 des Zivilgesetzbuches zu verweisen, mit dem vorgesehen wird, daß die Versammlung normalerweise am Sitz der Gesellschaft abgehalten werden muß, "wenn die Gründungsurkunde nichts anderes verfügt".

Die Satzung der Genossenschaft "Casa mia" sieht in der Tat vor, daß die Mitgliederversammlung sowohl an den Genossenschaftssitz als auch außerhalb desselben einberufen werden kann: In der Einberufungsmittelung muß der Ort angegeben sein, an dem die Versammlung abgehalten wird.

Was den Antrag auf einen Eingriff zum Verbot der Abhaltung der für den 11. März 1983 einberufenen außerordentlichen Versammlung der Genossenschaftsmitglieder anbelangt, muß ich Ihnen mitteilen, daß die geltende Regionalgesetzgebung weder dem Regionalausschuß noch der Landeskommission für das Genossenschaftswesen noch anderen Organen der Region die Befugnis zu einem Eingriff im gewünschten Sinn zuerkennt.

Eine eventuelle Eingabe in dieser Hinsicht könnte an das Landesgericht in Trient von seiten eines oder mehrerer Genossenschaftsmitglieder gerichtet werden.

Es handelt sich nämlich um Beziehungen auf privatrechtlicher Ebene zwischen Mitgliedern und Genossenschaft.

Ich halte es außerdem als geboten, Sie davon zu unterrichten, daß am 22. Februar 1983 mit Beschluß Nr. 7 der Landeskommission für das Genossenschaftswesen die ordentliche zweijährliche Überprüfung genannter Genossenschaft angeordnet worden ist.

Mit dieser Überprüfung wird in Übereinstimmung mit Art. 16 des genannten Regionalgesetzes die Gebarung, die genossenschaftliche und verwaltungsmäßige Leistungsfähigkeit der Genossenschaft kontrolliert, um den Aktiva- und Passivstand sowie die genaue Vermögenslage festzustellen und um zu ermitteln, ob die Genossenschaft die Gesetzesbestimmungen und die Satzung befolgt.

Die Ergebnisse der bereits verfügten Überprüfung werden von der Landeskommission nachgeprüft, die die eventuell erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung der Beachtung der Gesetze und der Satzung treffen kann.

Was schließlich den in Ihrer Anfrage enthaltenen Hinweis in bezug auf die von einigen Interessenten gestellten Gesuche auf Erwerb der Mitgliedschaft bei der Genossenschaft "Casa mia" anbelangt, muß ich Ihnen mitteilen, daß das zuständige Organ zur Überprüfung und Annahme dieser Gesuche der Vorstand ist; in diesem Sinn verfügt Art. 2525 des Zivilgesetzbuches.

Gegen einen derartigen Beschluß und im Falle, daß der Beschluß vom zuständigen Organ nicht getroffen werden würde, gibt es die allgemeinen Hilfsmittel über die ordentliche Gerichtsbarkeit, die zur Wahrung der Interessen der betroffenen Personen eingesetzt werden können.

In der Hoffnung, daß ich Ihnen ausreichende Information über das Sachgebiet, das Gegenstand der Anfrage Nr. 148 ist, zukommen ließ, sende ich Ihnen die besten Grüße

gez. Comm. Aldo Balzarini

